



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
DEL TRENINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
SEDE DI T R E N T O**

**DECRETO n. 5/2025**

**Data 3 marzo 2025**

**Approvazione bando per tirocinio formativo, ex articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, presso la Sede di Trento del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige/Südtirol**

**LA PRESIDENTE**

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss.mm. di istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali e, in particolare, gli articoli 1, 9, 11 e 18.

Visto l'articolo 19-ter del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernenti istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano*).

Visto l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), come da ultimo modificato con decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44 che ha ampliato i requisiti per l'accesso al tirocinio formativo.

Viste le *“Linee guida in ordine all'applicazione dell'art. 7, d.m. n. 537/1999, dell'art. 37, d.l. n. 98/2011, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, del d.m. n. 58/2016”*, approvate con delibera del Consiglio di Presidenza n. 75 dell'8 luglio 2016 e, in particolare, il modello di bando-tipo, di domanda e di accordo per l'ammissione di tirocinanti, ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013.

Visto l'articolo 28 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, recante *“Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa”* e ss.mm..

Letto l'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186 che istituisce l'Ufficio del processo a supporto dell'attività dei magistrati amministrativi e che prevede che a suddetta attività possono, altresì, concorrere coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Visto il d.P.C.S. 8 febbraio 2022 che ha approvato le *“Linee Guida per lo smaltimento dell'arretrato della giustizia amministrativa”*, entrato in vigore in data 12 febbraio 2022.

Preso atto che, con decreto presidenziale n. 17/2024 dd. 20 giugno 2024, è stata indetta una procedura di selezione per individuare, ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, tre tirocinanti e che la procedura si è conclusa con l'ammissione di un unico candidato, come emerge dal decreto presidenziale n. 18/2024 dd. 2 settembre 2024.

Considerato che il tirocinante ammesso ha iniziato il proprio percorso formativo presso il TRGA di Trento, a partire dal giorno 18 settembre 2024, con termine previsto per il giorno 17 marzo 2026, e che, allo stato attuale, è l'unico tirocinante presente presso il TRGA di Trento.

Rilevata l'opportunità di procedere all'indizione di una nuova procedura di selezione per individuare, ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, due nuovi tirocinanti, per lo svolgimento del tirocinio formativo della durata di 18 mesi, presso il TRGA di Trento, stabilendo che l'avvio dei due tirocini potrà avvenire anche in momenti diversi, avuto riguardo alle esigenze organizzative e alle disponibilità logistiche del Tribunale.

Preso atto che con decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44 (*Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*), entrato in vigore il 6 maggio 2024, sono ammessi a svolgere tirocinio formativo presso i tribunali anche coloro che, pur non essendo ancora laureati, abbiano comunque superato tutti gli esami previsti nel corso di studi.

Preso altresì atto che, con delibera del Consiglio di Presidenza n. 41 del 30 maggio 2024, sono state apportate modifiche al bando-tipo relativo ai tirocini formativi ex art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44.

Preso infine atto che, secondo quanto disposto dalla circolare della Direzione Generale dei Magistrati presso il Ministero della Giustizia, prot. 272258.U del 27 dicembre 2021, le domande di tirocinio sono inoltrate tramite la piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo <https://tirocininformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/>, fatta salva la previsione della contestuale comunicazione dell'avvenuta presentazione della domanda, secondo le modalità stabilite dal bando-tipo approvato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 75 dell'8 luglio 2016;

## **DECRETA**

1. Di indire la procedura di selezione di due tirocinanti da ammettere al tirocinio di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, presso il TRGA di Trento.
2. Di approvare il bando di selezione, il modello di domanda e lo schema di accordo per lo svolgimento del periodo di tirocinio presso il TRGA di Trento, allegati al presente decreto;
3. Di dare atto che, a seguito della selezione, i candidati ammessi al tirocinio saranno contattati dal Responsabile dell'Ufficio del Processo del TRGA di Trento per concordare la data di inizio del tirocinio formativo e per fornire le informazioni sui necessari adempimenti preliminari, compresa l'attivazione di una copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile.
4. Di incaricare la Segreteria generale di effettuare gli adempimenti in tema di pubblicità espressamente indicati nel bando e i successivi adempimenti istruttori.

Trento/Venezia, 3 marzo 2025

La Presidente  
dott.ssa Alessandra Farina

Allegati:

- bando di selezione e modello di domanda;
- schema di accordo.



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
DEL TRENINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
SEDE DI TRENINO**

**BANDO PER TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA  
AI SENSI DELL'ART. 73 DEL DECRETO LEGGE N. 69 DEL 2013**

**PRESSO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
DEL TRENINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL, SEDE DI TRENINO**

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 69 (d'ora innanzi: d.l. n. 69/2013), come da ultimo modificato dall'art. 6, co. 1, del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44 e, in particolare il comma 1, primo e secondo periodo, secondo cui *“I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale e coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali amministrativi regionali”*;

visto il bando tipo per la selezione dei tirocinanti ex art. 73 del d.l. n. 69/20213 e il relativo accordo tipo, adottati con deliberazione del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa n. 75 dell'8 luglio 2016 e, da ultimo, aggiornati con deliberazione del CPGA n. 41 del 30 maggio 2024;

visto l'articolo 19 *ter* del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernenti istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano) secondo cui *“sono delegate alla Provincia autonoma di Trento, con riferimento al proprio territorio, le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento. Tali funzioni ricomprendono l'attività di competenza del personale tecnico amministrativo assegnato al predetto tribunale, ivi compreso il segretario generale, nonché la gestione dei beni mobili e degli immobili*

*necessari al funzionamento del TRGA, escluse le spese per il personale di magistratura”;*

visto l'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186 (*Ufficio per il processo*) e l'articolo 28 del *Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa*, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2020, n. 251 e ss. mm.;

visto il codice del processo amministrativo, come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia*), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha introdotto l'articolo 72-bis c.p.a. (*Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione*);

viste le *Linee Guida per lo smaltimento dell'arretrato*, adottate dal Presidente del Consiglio di Stato, con decreto dell'8 febbraio 2022, n. 49;

acquisita la disponibilità dei magistrati del Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige/Südtirol sede di Trento (TRGA di Trento) a svolgere attività formative nei confronti di studenti laureandi e laureati in giurisprudenza, secondo le modalità stabilite dalle *Linee guida*, adottate con deliberazione del CPGA n. 75 del 8 luglio 2016;

La Presidente del TRGA di Trento, approva e dispone quanto segue:

## **Articolo 1**

### ***Durata e decorrenza***

1. È indetta la procedura per l'individuazione di **n. 2** laureati in giurisprudenza, all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, ovvero studenti iscritti al medesimo corso di laurea che abbiano superato tutti gli esami previsti, per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso il TRGA di Trento per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013, a decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi individuali.

## **Articolo 2**

### ***Requisiti di partecipazione***

1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, ovvero superamento di tutti gli esami previsti nel medesimo corso di laurea;
- b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;
- d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013, presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione

Siciliana, né presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le scuole di specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage*);

e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-*ter*, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

### **Articolo 3**

#### ***Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti***

1. Il periodo di formazione teorico-pratica ha una durata complessiva di diciotto mesi, con una presenza minima presso il Tribunale che sarà definita in sede di assegnazione degli ammessi al proprio *tutor*.

2. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore (*tutor*) e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, dall'art. 29 del d.P.C.S. 22 dicembre 2020, n. 251 e dalle Linee guida del Presidente del Consiglio di Stato 8 febbraio 2022, n. 49. In particolare, il tirocinante:

a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto, secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;

b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;

c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;

d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;

e) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario, nonché con altri magistrati e tirocinanti;

f) partecipa alle udienze pubbliche e camerali, con accesso ai relativi fascicoli processuali concernenti il proprio tirocinio, nonché alle camere di consiglio, salvo diverso parere del Collegio. Non può comunque avere accesso ai fascicoli relativi ai

procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolge la pratica forense;

g) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto ministeriale n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;

h) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa.

3. I tirocinanti saranno assegnati all'Ufficio del processo del TRGA di Trento, che opera funzionalmente alle dipendenze del Presidente del TRGA, secondo quanto previsto dall'art. 53 *ter* della legge 27 aprile 1982, n. 186 e all'articolo 28 del l'articolo 28 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, recante "*Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa*" e ss. mm. Nell'ambito di tale struttura il tirocinante può essere chiamato a collaborare per l'esecuzione delle *Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia Amministrativa*, adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 49 del 8 febbraio 2022. Il tirocinante aggiungerà tale attività a quella svolta con il magistrato *tutor*, secondo quanto disposto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 17 dicembre 2018, n. 183.

4. Durante il periodo di formazione gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al TRGA di Trento, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

5. Qualora il tirocinante risulti svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato oppure presso un'Avvocatura distrettuale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.

6. Il tirocinante:

a) per tutta la durata del tirocinio, se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al comma 2, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;

b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario e a fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi (che dovrà essere immediatamente segnalato) per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale eventualmente svolge il tirocinio;

c) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali e dall'articolo 326 cod. pen. (*Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*); l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;

d) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

7. Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso, salva restando la possibilità di percepire quanto previsto dalle borse di studio di cui al comma 8, e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della pubblica amministrazione.

8. Resta salva la possibilità, per i tirocinanti ammessi, di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio, ai sensi dei commi 8-*bis* e 8-*ter*, e 17, dell'articolo 73 del decreto legge n. 69 del 2013, secondo le modalità, i tempi e i requisiti indicati con apposita circolare dal Ministero della Giustizia.

9. Il rapporto di tirocinio formativo può essere interrotto in ogni momento dal Presidente di questo ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato formatore, nel caso di mancata frequenza e per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario, oltretutto in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti e della necessaria frequenza nella prestazione cui è tenuto il tirocinante.

10. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

11. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.



## **Articolo 4**

### ***Esito ed effetti del tirocinio***

1. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma dell'art. 73, co. 11, decreto-legge n. 69 del 2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, co. 19, decreto legge n. 69 del 2013).

2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione, ai sensi dell'art. 73, co. 11, decreto legge n. 69 del 2013, sull'esito del tirocinio svolto, dando atto di tutte le attività a cui il tirocinante ha partecipato.

3. L'esito positivo dello stage, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante, ai sensi dell'articolo 73, co. 11-*bis*, 13, 14, 15 e 16, decreto legge n. 69 del 2013 e, in particolare:

a) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);

b) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);

c) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);

d) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

## **Articolo 5**

### ***Modalità e termine di presentazione delle domande***

1. **Le domande** di ammissione al periodo di formazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite la Piattaforma del Ministero della Giustizia raggiungibile alla seguente pagina: **<https://tirocininformativi.giustizia.it/tirocininformativi/>**, cui si accede mediante SPID, secondo le modalità illustrate nel "*Manuale utente tirocinante*", scaricabile al predetto indirizzo, **entro e non oltre il giorno 15 aprile 2025**.

2. Il candidato avrà cura di dare contestuale notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione al seguente indirizzo di posta elettronica del TRGA di Trento: **[seggen.tn@giustizia-amministrativa.it](mailto:seggen.tn@giustizia-amministrativa.it)**. Eventuali informazioni o richieste di chiarimento possono essere inoltrate, contattando l'Ufficio per il processo del TRGA di

Trento all'indirizzo mail: s.buratti@giustizia-amministrativa.it o al numero: 0461 262828.

3. La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, a pena di inammissibilità, esclusivamente secondo lo schema allegato (non modificabile), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando. Alla domanda saranno allegati: copia documento di riconoscimento in corso di validità e del certificato di laurea, con votazione finale ed indicazione dei singoli voti riportati. Il documento contenente la domanda dovrà, quindi, essere allegato nella **sezione "Curriculum Vitae"** della piattaforma ministeriale dei tirocini formativi, nella fase di *Richiesta di tirocinio*.

4. Nella domanda dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data e l'orario indicati.

5. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi al tirocinio formativo, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.

6. Scaduto il termine di presentazione delle domande verrà redatta la graduatoria degli ammessi, che sarà pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa, nella sezione "*Bandi di tirocinio*" (TRGA di Trento) e nella sezione "*Amministrazione trasparente*" alla voce "*Bandi di concorso – Personale amministrativo e altro personale – Bandi tirocini*", nonché affissa presso la sede di questo Tribunale.

7. Al candidato ammesso sarà data comunicazione, mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato in sede di candidatura, dell'ammissione al tirocinio e della data di inizio. La data di inizio è individuata in relazione ai posti disponibili e può non coincidere per tutti gli ammessi. Il vincitore della selezione può chiedere, una sola volta, il differimento della data di inizio.

8. L'avvio del tirocinio è, in ogni caso, subordinato alla stipula, a quella data, dell'accordo tra il TRGA di Trento e il tirocinante, oltreché delle due distinte polizze assicurative di cui all'art. 3, co. 11, del presente bando.

## **Articolo 6**

### ***Criteri di selezione dei concorrenti***

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 2 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, a coloro che hanno conseguito la laurea, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

2. Alla selezione dei concorrenti procederà una commissione composta dal Presidente del TRGA, dal Segretario generale del TRGA di Trento e da un magistrato assegnato al TRGA e nominato dal Presidente.

3. Il tirocinante ammesso che non si presenterà nei termini stabiliti o che risulti inadempiente agli oneri previsti o che abbia rinunciato, può essere sostituito mediante scorrimento della graduatoria degli altri candidati idonei, secondo l'ordine di posizionamento nella stessa.

4. Ai candidati prescelti verrà data comunicazione individuale e la graduatoria sarà affissa nella sede del presente ufficio giudiziario.

## **Articolo 7**

### ***Pubblicazione del bando***

1. In conformità alle indicazioni del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, contenute nelle linee guida per i tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, approvate con la deliberazione n. 75 del 8 luglio 2016, questo bando è pubblicato:

a) sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa, all'indirizzo: [www.giustizia.amministrativa.it](http://www.giustizia.amministrativa.it), nella sezione "*Bandi di tirocinio*";

b) sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa, all'indirizzo: [www.giustizia.amministrativa.it](http://www.giustizia.amministrativa.it), nella sezione "*Amministrazione trasparente*", alla voce "*Bandi di concorso – Personale amministrativo e altro personale – Bandi di tirocinio*";

c) sulla piattaforma informatica predisposta dal Ministero della Giustizia (<https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi>, nella sezione "*Consultazione bandi*").

2. Per consentire la più ampia diffusione di questo bando, la segreteria del TRGA di Trento cura:

a) la pubblicazione nel proprio albo degli avvisi;

b) la comunicazione ai Consigli degli Ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto e alla Camera amministrativa di Trento, con richiesta di ampia diffusione;

c) la comunicazione alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, con richiesta di ampia diffusione.

## **Articolo 8**

### ***Trattamento dei dati personali***

1. Il TRGA di Trento, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, tratta i dati personali forniti dai candidati.

2. La presentazione della domanda di partecipazione al bando di tirocinio ex articolo 73 del decreto legge n. 69 del 2013 comporta il trattamento dei dati personali comunicati dai candidati, ai fini della gestione amministrativa della procedura

riconducibile al presente bando e alle connesse e successive attività, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. I dati personali oggetto del trattamento sono utilizzati esclusivamente per il perseguimento di finalità istituzionali: in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura di selezione dei candidati da ammettere al tirocinio formativo e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire dette finalità.

3. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), Regolamento UE 2016/679); per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 5, par. 1, lett. e), Regolamento UE 2016/679) e per la gestione degli adempimenti derivanti dalla stipulazione dell'accordo di tirocinio (art. 6, par. 1, lett. b), Regolamento UE 2016/679), per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database del Tribunale, per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale, per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo, per l'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati e per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato.

4. Tali dati saranno conservati presso gli uffici del TRGA di Trento e presso gli Uffici centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità del personale addetto e tenuto al rispetto del segreto professionale o del segreto d'ufficio o impegnati/o da vincolo contrattuale all'obbligo di riservatezza; i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai dipendenti dei citati uffici coinvolti nei procedimenti per ragioni di servizio e agli eventuali soggetti esterni all'Amministrazione comunque interessati e/o aventi titolo per legge, normativa secondaria e comunitaria.

5. Il trattamento, compresa la conservazione, della documentazione recante dati personali è effettuato, ordinariamente, con l'ausilio di strumenti elettronici. Le misure approntate per la sicurezza dei sistemi e degli strumenti informatici utilizzati garantiscono un'adeguata sicurezza dei dati personali. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali, il TRGA di Trento venisse a conoscenza di categorie particolari di dati personali, ai sensi dell'articolo 9 o dell'articolo 10 del Regolamento UE 2016/679, gli stessi saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla procedura o previste dalla legge.

6. I dati personali, raccolti e trattati a fini istituzionali, anche ove non più necessari rispetto alla finalità primaria per la quale sono stati raccolti, vengono di regola conservati quale documentazione relativa al procedimento. È fatta salva la facoltà dell'interessato di richiederne la cancellazione.

7. Il Regolamento UE 2016/679 (artt. 15-23) riserva all'interessato una serie di diritti che possono essere esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati personali. In particolare, gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati

personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda e hanno altresì diritto di opporsi al trattamento. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679 o adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei dati e all'esercizio dei diritti. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, per le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali, sono: PEC [rdp@ga-cert.it](mailto:rdp@ga-cert.it) e EMAIL [rdp@giustizia-amministrativa.it](mailto:rdp@giustizia-amministrativa.it).

8. I candidati, con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione, prendono atto di quanto innanzi riportato e autorizzano il trattamento dei propri dati personali, anche mediante strumenti informatici, in relazione a tutte le attività procedurali di cui al presente bando e all'eventuale successiva gestione del tirocinio.

9. Per ogni aspetto relativo al trattamento dei dati si fa comunque rinvio, per quanto di pertinenza, al citato Regolamento UE 2016/679, al d.lgs. 196/2003 e ad ogni altra normativa vigente in materia.

Trento/Venezia, 3 marzo 2025

La Presidente  
dott.ssa Alessandra FARINA

Allegato: modello di domanda

**DOMANDA DI AMMISSIONE  
AL TIROCINIO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA  
(art. 73 d.l. n. 69/2013 convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98)**

**PRESSO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
DEL TRENINO – ALTO ADIGE, SEDE DI TRENTO**

Il sottoscritto .....  
nato a .....(Comune) ..... il .....  
residente in ..... (Comune).....  
Via/Piazza ..... n .....  
codice fiscale .....  
indirizzo di posta elettronica .....  
indirizzo di posta elettronica certificata .....  
telefono (numero di cellulare) .....  
identificato con (estremi documento) .....

**chiede**

di essere ammesso al tirocinio di formazione teorico-pratica presso il TRGA di Trento, ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità e con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:

a) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in data ..... presso l'Università di ..... **ovvero**

di essere iscritto al corso di laurea in giurisprudenza di durata almeno quadriennale presso l'Università di .....e di aver superato tutti gli esami previsti;

b) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza (art. 42-ter, secondo comma, lettera g), R.D. 30 gennaio 1941, n. 12);

c) di aver riportato i seguenti voti nelle materie di:

diritto costituzionale, voto: .....

diritto privato, voto: .....

diritto processuale civile, voto: .....

diritto commerciale, voto: .....

diritto penale, voto: .....

diritto processuale penale, voto: .....

diritto del lavoro, voto: .....

diritto amministrativo, voto .....

e quindi una media complessiva pari a ..... [risultante dai voti nelle materie suddette];

- d) (se laureato/a) di aver riportato un punteggio di laurea pari a: .....(\*)
- e) di aver ultimato il corso di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università di ..... e di aver superato la prova finale, conseguendo il diploma e riportando la seguente votazione: ..... (\*)
- f) di essere iscritto alla Scuola di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università di ..... all'anno di corso ..... e di non aver ancora conseguito il diploma (\*)
- g) di essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di .....[città in cui ha sede il Consiglio dell'ordine] a far data dal ..... [data iscrizione]
- e di svolgere il tirocinio presso l'avvocato ..... [cognome e nome avvocato], codice fiscale dell'avvocato ....., con studio in ..... via/piazza ..... n..... (\*)
- h) di essere abilitato al patrocinio legale con delibera di iscrizione nel registro in data ..... (\*)
- i) di aver compiuto il periodo di tirocinio, come da certificato del Consiglio dell'Ordine in data..... (\*)
- j) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato in data ..... [data del certificato della commissione di esame per l'iscrizione nell'albo degli avvocati] (\*)
- k) di essere iscritto al Consiglio dell'Ordine di ..... in data..... (\*)
- l) di essere iscritto nel registro dei praticanti presso il Consiglio Notarile di..... in data ..... e di svolgere il tirocinio presso il notaio .....[cognome e nome del notaio], codice fiscale del notaio:.....,
- con studio in ..... via/piazza ....., n. .... (\*)
- m) di aver compiuto la pratica notarile, come da certificato del Consiglio Notarile in data..... (1\*)

(\*) Cancellare se il campo non è pertinente.

(\*) Cancellare se il campo non è pertinente.

- n) di aver sostenuto con approvazione l'esame di idoneità all'esercizio della professione notarile in data ..... (\*)
- o) di essere iscritto al Consiglio Notarile di ..... in data ..... (\*)
- p) di non aver già svolto il tirocinio ex art. 73 del d.l. n. 69/2013, né di svolgerlo, né di averlo interrotto a qualsiasi titolo, anche presso altri uffici giudiziari.

Si impegna:

- al rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione e a mantenere il segreto su quanto appreso durante lo svolgimento del tirocinio.

Dichiara altresì:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679 – e all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle finalità e modalità di trattamento dei dati personali, rinviando a quanto previsto nell'allegata informativa sul trattamento dei dati personali e a quanto previsto dall'articolo 8 (*Trattamento dei dati personali*) del bando per tirocini di formazione teorico-pratica, in forza del quale la presente domanda è presentata.

Indica l'indirizzo di posta elettronica a cui ricevere ogni comunicazione:

.....

(luogo e data).....

Il/La richiedente  
(firma per esteso e leggibile)

.....

Allega:

- 1) fotocopia documento di riconoscimento, in corso di validità;
- 2) certificato di laurea con votazione finale ed indicazione dei singoli voti riportati negli esami oppure (*se non ancora laureato/a*) certificato con indicazione dei singoli voti riportati in tutti gli esami.



## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** **Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/676 GDPR**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dal TRGA di Trento è finalizzato all'espletamento della selezione ed avverrà presso gli Uffici del TRGA stesso da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

**Titolare del trattamento** per la protezione dei dati personali è Tribunale regionale di giustizia amministrativa – sede di Trento, via Calepina, n. 50 – 38122 TRENTO (tel. 0461-262828; email: [seggen.tn@giustizia-amministrativa.it](mailto:seggen.tn@giustizia-amministrativa.it)).

### **Categorie di Dati trattati:**

dati comuni (dati anagrafici e di contatto); (eventuali) dati particolari ai sensi dell'art. 9, e dati ai sensi dell'articolo 10 del GDPR; altre informazioni del candidato.

### **Oggetto del trattamento**

I dati personali forniti saranno sottoposti all'attenzione della Commissione per la formazione della graduatoria ed al Presidente del T.R.G.A. di Trento per l'approvazione.

### **Finalità del trattamento**

Tutti i dati personali (comuni e particolari) comunicati dai candidati e raccolti sono trattati e utilizzati in funzione e per i fini necessari alla gestione amministrativa della procedura riconducibile al bando per la selezione dei tirocinanti e alle connesse, anche successive, attività. Tali trattamenti avvengono per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico rilevante, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database del Tribunale, per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale, per la gestione degli adempimenti derivanti dalla stipulazione dell'Accordo di tirocinio, per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo, per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente non ammissione alla procedura.

### **Modalità di trattamento**

In relazione a tutte le finalità sopra indicate, il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali e informatici, al fine di registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, raffrontare, utilizzare, interconnettere, bloccare e comunicare i dati stessi. Tali dati saranno conservati presso gli uffici del TRGA di Trento e presso gli Uffici centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità del personale addetto e tenuto al rispetto del segreto professionale o del segreto d'ufficio o impegnati/o da vincolo contrattuale all'obbligo di riservatezza. Inoltre la graduatoria dei candidati ammessi al tirocinio, sarà pubblicata, secondo la normativa vigente, sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa ("[www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente. Non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. Potranno, invece, essere comunicati ai lavoratori del Titolare e ad alcuni soggetti esterni che con essi collaborano, sempre nel rispetto delle finalità indicate.

### **Conservazione dei dati**

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. I dati personali, raccolti e trattati a fini istituzionali, anche ove non più necessari rispetto alla finalità primaria per la quale sono stati raccolti, vengono di regola conservati quale documentazione relativa al procedimento; è fatta salva, naturalmente, la facoltà dell'interessato di richiederne la cancellazione.

### **Diritti dell'interessato**

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal TRGA di Trento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

Agli interessati sono altresì riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del GDPR.



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
DEL TRENINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
SEDE DI T R E N T O**

**SCHEMA DI ACCORDO**

**PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICA  
PRESSO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL  
TRENINO ALTO-ADIGE/SÜDTIROL – SEDE DI TRENTO**

**AI SENSI DELL'ART. 73 DEL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69 (LEGGE  
N. 98 DEL 2013)**

tra

il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige/Südtirol - sede di Trento (in prosiegua TRGA di Trento) nella persona del suo Presidente, dott.ssa Alessandra Farina, nata a ..... Il .....

e

il dott. ...., nato a ....., il .....e residente a ....., in ....., c.f. ....

Premesso che:

a) l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge n. 98/2013) prevede, al comma 1, la possibilità per i più meritevoli laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale e coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti, di accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della durata di 18 mesi, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali, e, al comma 18, che *"I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1".* Tali requisiti, oltre all'onorabilità, richiedono *"una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110"* e che i candidati non abbiano compiuto i 30 anni di età;

b) il citato art. 73, sottolinea il valore formativo dello *stage*, rappresentando titolo rilevante, ai sensi dell'articolo 73, commi 11-*bis*, 13, 14, 15 e 16, decreto legge n. 69 del 2013;

c) il TRGA di Trento, per il tramite del suo Presidente, ha manifestato interesse e disponibilità a stipulare accordi diretti a consentire ai laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale e a coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti, che abbiano presentato la domanda e che abbiano i requisiti di cui all'art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013, lo svolgimento di un periodo di formazione teorico pratica presso il TRGA di Trento;

d) la presente convenzione è conforme allo schema tipo adottato dal CPGA con delibera dell'8 luglio 2016 e successivi aggiornamenti;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

## **Articolo 1**

### ***Finalità e oggetto dell'accordo***

1. Il TRGA di Trento contribuisce allo svolgimento di attività di formazione teorico pratica in favore dei tirocinanti più meritevoli che, avendo presentato la relativa domanda e avendo i requisiti richiesti dall'art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013, siano ammessi alla medesima attività di formazione.

## **Articolo 2**

### ***Contenuti e modalità di svolgimento della collaborazione***

1. Il tirocinante è assegnato all'Ufficio del processo del TRGA di Trento, che opera funzionalmente alle dipendenze del Presidente del medesimo TRGA, secondo quanto previsto dall'art. 53 *ter* della legge 27 aprile 1982, n. 186 e dall'articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2020 (*Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa*), come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 316 del 10 dicembre 2021. Nell'ambito di tale struttura il tirocinante sarà chiamato a collaborare per l'esecuzione delle *Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato*, adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato dell'8 febbraio 2022. Il tirocinante aggiungerà tale attività a quella svolta con il magistrato *tutor*, secondo quanto disposto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 17 dicembre 2018, n. 183.

2. Il presidente dell'Ufficio giudiziario individua il magistrato affidatario nel Cons. .... Possono prendere parte alle attività di tirocinio, contemporaneamente, non più di due tirocinanti per ogni magistrato che ha dichiarato la propria disponibilità, fatta salva la deroga prevista dall'art. 73, comma 4, sesto periodo, del decreto legge n. 69 del 2013; nel contingente numerico si tiene conto anche degli altri soggetti eventualmente ammessi a svolgere tirocinio ex art. 37, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98 del 2011 e ex d.m. n. 58 del 2016.

3. Il tirocinante assiste e coadiuva i magistrati affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività e, in particolare:

- a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;
- b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;
- c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;
- d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;
- e) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;
- f) partecipa alle udienze pubbliche e camerale, con accesso ai relativi fascicoli processuali concernenti il proprio tirocinio, nonché alle camere di consiglio, salvo diverso parere del Collegio. Non può comunque avere accesso ai fascicoli processuali relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolge la pratica forense;
- g) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, co. 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;
- h) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa.

4. Le attività sopra indicate, per ciascuno dei tirocinanti, hanno una durata pari a 18 mesi, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013.

5. Si applicano le incompatibilità previste dall'art. 73, comma 7, del decreto legge n. 69 del 2013 e, per i tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti avvocati le incompatibilità previste dall'art. 8, commi 5, 7, e 8, d.m. n. 58 del 2016.

6. Le attività professionali e lavorative consentite durante il tirocinio sono disciplinate dall'art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013 e dal d.m. n. 58 del 2016.

7. Il tirocinio non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non dà diritto ad alcun compenso. Al tirocinante non compete alcuna

forma di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione.

8. È fatta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-*bis* e 8-*ter*, e 17, dell'articolo 73 del decreto legge n. 69 del 2013, secondo le modalità, i tempi e i requisiti indicati con apposita circolare dal Ministero della Giustizia.

9. L'Ufficio giudiziario presso cui viene svolto il tirocinio provvede a comunicare al tirocinante le modalità relative all'accesso ai sistemi informatici ministeriali e alle banche dati, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 4, comma 1, lettera e).

### **Articolo 3**

#### ***Adempimenti del magistrato affidatario***

1. Il magistrato affidatario:

a) annota periodicamente in un apposito registro la presenza del tirocinante e le cause ad esso assegnate;

b) al termine del tirocinio redige una relazione sull'attività svolta dal tirocinante e sull'esito del periodo di formazione, e la trasmette al capo dell'ufficio giudiziario.

### **Articolo 4**

#### ***Obblighi e adempimenti del tirocinante***

1. Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto delle direttive ricevute e dei principi di diligenza, lealtà, imparzialità e cura dell'interesse pubblico:

a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 5, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;

b) per tutta la durata del tirocinio non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi (che dovrà essere immediatamente segnalato) per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolge il tirocinio;

c) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;

d) non può svolgere attività di difesa, assistenza o rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio;

e) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, e dall'articolo 326 cod. pen. (*Rivelazione ed*

- utilizzazione di segreti di ufficio*); l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;
- f) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando, in particolare, le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

## **Articolo 5**

### ***Interruzione del rapporto di tirocinio***

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 9, del decreto legge n. 69 del 2013, il tirocinio può essere interrotto, in qualsiasi momento dal Presidente dell'Ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato affidatario, o dall'Ente:

- a) per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario;
- b) per la reiterata e grave violazione degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità o nel caso di mancata frequenza;
- c) per la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al precedente art. 4, lettera d);
- d) per sopravvenute ragioni organizzative.

2. L'interruzione e/o la rinuncia da parte del tirocinante dovranno essere comunicate, tempestivamente, anche alla Segreteria del TRGA di Trento, mediante posta elettronica ([seggen.tn@giustizia-amministrativa.it](mailto:seggen.tn@giustizia-amministrativa.it)).

## **Articolo 6**

### ***Oneri connessi all'attuazione dell'accordo***

1. Il presente accordo non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le parti definiscono di comune intesa le modalità di cura degli adempimenti relativi agli obblighi previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali.

## **Articolo 7**

### ***Copertura assicurativa***

1. Il/La ..... garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile in relazione alle attività oggetto del presente accordo, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 11, del bando.

2. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ufficio giudiziario si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).

**Articolo 8**  
***Durata dell'accordo***

1. Il presente accordo ha la durata di 18 mesi, a partire dal giorno  
.....

2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

**Articolo 9**  
***Registrazione e spese***

1 Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli articoli 5 e 39 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, .....

IL/LA TIROCINANTE

.....

LA PRESIDENTE  
TRGA DI TRENTO

dott.ssa Alessandra Farina